



BANDO “LEGGIMI 0-6”

9^a Edizione

Bando per la promozione della lettura nella prima infanzia

Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026

Indice

Art. 1 - Premesse	3
Art. 2 - Obiettivi	4
Art. 3 - Soggetti beneficiari e partnership	7
Art. 4 - Tipologie progettuali	8
Art. 5 - Progetti ammissibili	8
Art. 6 - Interventi ammissibili	9
Art. 7 - Spese ammissibili	9
Art. 8 - Entità del finanziamento	11
Art. 9 - Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione	12
Art. 10 - Istruttoria formale e cause di inammissibilità	13
Art. 11 - Nomina della Commissione	14
Art. 12 - Criteri di valutazione	15
Art. 13 - Informazioni sul procedimento, contatti e FAQ	16
Art. 14 - Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari	16
Art. 15 - Tempi di esecuzione	18
Art. 16 - CUP - Codice Unico di Progetto	18
Art. 17 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del finanziamento	18
Art. 18 - Garanzia a copertura dell'anticipazione	19
Art. 19 - Decadenza e revoca del finanziamento	20
Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali	20
Art. 21 - Referenti	21
Art. 22 - Allegati	21

Art. 1 - Premesse

1. Con il presente Bando, predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 27 settembre 2024, n. 301 recante il “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, per gli anni 2024-2026” (di seguito “Piano d’azione”), **il Centro per il libro e la lettura** (d’ora in poi denominato “Centro”) **si rivolge alle organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, enti, ecc.) per individuare progetti di promozione della lettura nella “Prima Infanzia” (fascia di età 0-6 anni) da realizzare con il sostegno del Centro.**

2. La lettura è un’attività fondamentale per l’individuo e la società, da cui dipende strettamente la crescita intellettuale ed economica di un Paese. La ricerca scientifica ha dimostrato che leggere ai bambini sin dai primi mesi di vita, in età prenatale e comunque in età prescolare, rappresenta una buona pratica, raccomandata anche dall’OMS, dall’UNICEF e dall’UNESCO, da attuare affinché siano correttamente poste le basi neurobiologiche utili ad un adeguato sviluppo cognitivo e intellettuale del bambino, anche al fine di radicare precocemente il piacere per la lettura. Molte delle competenze più importanti del bambino vedono, infatti, la propria base neurobiologica costituirsi nel periodo prenatale e nei primissimi anni di vita. Inoltre, la manipolazione degli oggetti-libri e la “lettura delle immagini” costituiscono per il bambino un primo approccio alla lettura ancorché non verbale. Essenziali sono, inoltre, l’ambiente in cui il bambino cresce e le relazioni tra il bambino e le figure adulte di riferimento: durante la lettura ad alta voce ai bambini piccoli si instaura, infatti, una relazione significativa con l’adulto, che ha un effetto rilevante su entrambi. Infine, non si può non tener conto del Sistema integrato di educazione e di istruzione istituito nell’ordinamento italiano con il D.lgs. 65/2017, con l’obiettivo di garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche, culturali, ecc.

3. Il Piano d’azione prevede tra gli obiettivi generali, all’art. 2, comma 1, *“la promozione della consapevolezza, tra gli attori istituzionali e la popolazione, dell’importanza della lettura quale fondamento delle politiche di sviluppo culturale e sociale e del benessere delle persone”*.

Per il triennio 2024-2026 il Piano d’azione indica tra le linee di intervento da finanziare, all’art. 4, comma 2, lettera a), i *“progetti diretti a favorire la lettura, per la prima infanzia anche attraverso la collaborazione con i servizi educativi, le scuole dell’infanzia, le biblioteche pubbliche, gli ambulatori e gli ospedali pediatrici, le ludoteche, i consultori”* per l’importo complessivo di € 857.375,00 (ottocentocinquantasettemilatrecentosettantacinque/00), importo aggiornato ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199, tabella n. 14, a seguito della riduzione del 5% dell’importo originario.

4. In particolare, il Piano individua all’art. 2, comma 2, lettere a), b), d), e), f), g), h) le seguenti priorità:

- favorire l'ampliamento della diffusione sociale della lettura operando per il superamento dei divari che caratterizzano la lettura in Italia, con particolare riferimento a quelli territoriali relativi al numero dei lettori tra Nord e Sud del Paese e tra le aree urbane e le aree interne;
- valorizzare la parità di accesso ai libri e alla produzione editoriale e favorire la lettura delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento attraverso l'adattamento dei servizi e della produzione libraria rendendola accessibile, in particolare, nelle biblioteche, nelle scuole e nei luoghi di cura;
- rafforzare le reti e i soggetti che supportano il libro e la lettura a tutti i livelli istituzionali, attraverso la diffusione dei modelli "Città che legge" e "Patti locali per la lettura", sostenendo i soggetti pubblici e privati, che operano nella filiera del libro, con particolare riferimento alle biblioteche, alle librerie, alle case editrici, alle fiere del libro e ai festival della lettura e con specifico riguardo ai territori in cui si riscontrano situazioni di povertà educativa e culturale;
- valorizzare le professionalità operanti nella filiera del libro mediante attività di aggiornamento e di formazione;
- promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nei servizi educativi per l'infanzia, nelle istituzioni scolastiche e nelle biblioteche;
- perseguire, in ogni iniziativa adottata in materia di sostegno alla lettura, il contrasto alla povertà educativa e culturale, promuovendone la dimensione sociale mediante condivisione di testi e partecipazione attiva dei lettori;
- promuovere approcci multisettoriali alla promozione della lettura.

5. Il Bando sarà pubblicato sui siti istituzionali del Centro, della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali e del MiC e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Centro.

Art. 2 - Obiettivi

1. Il presente Bando è indirizzato alle organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, enti, ecc.) attive nel settore della promozione della lettura nella prima infanzia (0-6 anni) e presuppone la creazione di una rete che favorisca una stretta collaborazione tra i settori educativo, culturale, socio-sanitario e socio-assistenziale dando vita a una politica di alleanze tra i vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti (biblioteche, librerie, editori, ma anche nidi, scuole per l'infanzia, consultori, ospedali con reparti di ostetricia e pediatrie, studi pediatrici, ludoteche, ecc.) per generare un'azione sistematica di promozione della lettura in età prescolare. Le iniziative saranno volte a:

- identificare il **bacino di riferimento e i protagonisti locali da coinvolgere attivamente** (operatori sanitari, pediatri, volontari, asili nido, scuole materne, cooperative sociali,

consultori, biblioteche, ludoteche, ecc.) con l'obiettivo di fornire alle famiglie e ai bambini strumenti per accedere in maniera spontanea ai libri. Si tratta di elaborare un insieme di metodologie e procedure per costituire un modello finalizzato a:

- modificare le abitudini familiari introducendo la **lettura ad alta voce** come buona pratica per rafforzare nei bambini il legame affettivo con i genitori e favorire una buona crescita emotiva durante l'infanzia;
- sensibilizzare educatori, insegnanti di scuola dell'infanzia e operatori sanitari affinché introducano stabilmente, tra le indicazioni che vengono date ai genitori, quella di porre la **massima attenzione alla lettura sin dai primi mesi di vita**;
- sensibilizzare **educatori di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia** sull'importanza della lettura come pratica **quotidiana** da svolgere anche in prima persona con i bambini al nido e a scuola;
- **dare vita a una rete** che coinvolga gli attori pubblici (amministrazioni centrali e locali, strutture educative e sociali, ecc.) e i soggetti privati interessati (associazioni, media, volontari, ecc.) anche con il coinvolgimento attivo dei **Patti locali per la lettura** al fine di definire gli impegni dei vari partner in termini di risorse finanziarie e di risorse umane e logistiche (personale, sedi per corsi e incontri, ecc.);
- realizzare **materiale informativo** da distribuire presso asili nido, scuole dell'infanzia, biblioteche, librerie, ospedali con reparti di ostetricia e pediatrie, centri vaccinali, studi pediatrici e consultori. Tale materiale fornirà informazioni sullo sviluppo emotivo e sociale del bambino, sull'importanza della relazione con i genitori, sul valore del primo approccio alla lettura in fase prescolare (*emergent literacy*) come condizione essenziale per porre le basi per la formazione di futuri lettori, sulla necessità di predisporre spazi adeguati alle attività di lettura con i bambini. Tutto il materiale prodotto dovrà essere inviato al Centro e potrà essere pubblicato sul sito <https://centroperillibro.cultura.gov.it>;
- programmare **eventi** che costituiscano momenti di verifica dei risultati raggiunti e che possano contribuire a disseminare il messaggio di promozione della lettura sin dalla più tenera età;
- pianificare attività di **formazione** specifiche per i vari **ruoli professionali** (educatori, insegnanti, bibliotecari, librai, operatori sanitari, ecc.) secondo modalità multidisciplinari che consentano di costruire **reti locali**, fondate su specifici protocolli tra istituzioni ed enti diversi, anche attraverso i Patti locali per la lettura;
- prevedere azioni strutturali e di sistema rivolte alle **aree più disagiate** e ai **contesti di povertà educativa** dove sono meno radicate nel territorio le attività di promozione della lettura;

- prevedere **interventi e iniziative specificamente indirizzate ai bambini con diverse abilità, con bisogni educativi speciali e dei bambini di famiglie di madrelingua non italiana;**
- selezionare la produzione specifica delle **case editrici italiane attive nel settore dell'infanzia**, comprese le case editrici piccole e le indipendenti, per individuare **due o più libri, rispettivamente per la fascia 0-3 e per la fascia 3-6**, da destinare alle famiglie con nuovi nati e alle strutture di riferimento per le famiglie (asili nido, scuole dell'infanzia, biblioteche, studi pediatrici, centri vaccinali, ecc.).

Attraverso il Progetto si intendono ottenere i seguenti risultati:

- accrescere la sensibilità di **genitori e familiari** di neonati e bambini in età prescolare e degli operatori sanitari sui vantaggi della **lettura precoce ad alta voce;**
- coinvolgere gli **operatori sanitari** affinché introducano la **lettura precoce** tra le “buone pratiche” da trasmettere ai **neo-genitori;**
- realizzare un percorso di promozione della lettura coerente con le specifiche **esigenze del territorio** anche in collaborazione con il Patto locale per la lettura (se presente);
- proporre **attività coerenti e innovative** di promozione della lettura al fine di alimentare la propensione alla lettura ad alta voce in famiglia attraverso un **lavoro intersettoriale** e lo sviluppo di **servizi integrati;**
- sperimentare una didattica che promuova la **lettura ad alta voce** nelle famiglie, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, ecc.;
- realizzare un modello di promozione della lettura che favorisca l'**interculturalità** e la **dimensione plurilingue della lettura** e che raggiunga anche i **bambini con specifiche difficoltà o diverse abilità** (art. 2, comma 3, lettere g) e i), legge 13 febbraio 2020, n. 15);
- applicare **strumenti di monitoraggio e indicatori di valutazione finale** efficaci per misurare i risultati e l'impatto delle iniziative promosse (questionari, focus group, ecc.).

2. Ai fini del successo del progetto, dovrà essere posta la massima attenzione alla **comunicazione** attraverso tutti i media, all'**informazione** attraverso la diffusione di materiale divulgativo e/o di guide (online e offline), alla **formazione** e all'aggiornamento degli adulti operatori, volontari e genitori, alla **diffusione di prodotti editoriali di qualità presso le famiglie e presso le strutture culturali e sanitarie**. Tutta la reportistica prodotta sarà di proprietà del Centro e potrà essere utilizzata per convegni, presentazioni, ecc.

Art. 3 - Soggetti beneficiari e partnership

1. Il Bando presuppone la creazione di **partnership** intese come accordi **tra almeno due** (incluso il proponente) o più soggetti (“Soggetti partner”) che vedano coinvolte:

- **un’organizzazione senza scopo di lucro, con il ruolo di proponente e capofila** (di seguito “Soggetto responsabile”);
- almeno **un altro soggetto** (di seguito “Soggetto partner”) che dovrà appartenere al mondo delle istituzioni (Regioni, Comuni, biblioteche, ASL, ecc.), o a quello del volontariato, del terzo settore o della sanità. **I soggetti partner saranno considerati tali agganciandosi al progetto¹ in piattaforma** e compilando la relativa “Scheda partner” indicando il ruolo svolto nel progetto aderendo agli obiettivi e alle finalità della proposta progettuale candidata dal Soggetto responsabile.

2. **Il Soggetto responsabile**, con esperienza riconosciuta e documentabile in attività di promozione della lettura ad alta voce nella prima infanzia, **potrà presentare una sola proposta progettuale**, pena l’inammissibilità di tutte le proposte presentate. Sia al momento della presentazione della proposta progettuale, sia per tutta la durata del progetto finanziato, il Soggetto responsabile **non deve avere altri progetti e/o convenzioni o altre forme di collaborazione “in corso”² già finanziati dal Centro, né percepire contributi che, a diverso titolo e con diversi strumenti, vengono erogati dal Centro, né avere ottenuto finanziamenti nell’edizione del Bando “Leggimi 0-6” 2025.**

Il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, all’interno del formulario di partecipazione.

3. **Il Soggetto partner** potrà essere **coinvolto in una sola proposta progettuale**; è cura del Soggetto responsabile verificare il rispetto di tale condizione.

4. Se previsto dal progetto presentato e approvato, i soggetti partner non profit possono gestire una quota del finanziamento, purché al Soggetto responsabile (capofila) sia attribuito almeno il 51% dello stesso; il finanziamento sarà comunque erogato dal Centro al Soggetto responsabile (capofila).

5. Gli eventuali partner profit potranno concorrere alla realizzazione delle attività solo in forma non onerosa o mediante cofinanziamento, ma non potranno gestire il finanziamento erogato dal Centro.

¹ I partner dovranno agganciarsi al progetto previa accettazione da parte del Soggetto responsabile proponente come indicato nella “Guida alla presentazione dei progetti” disponibile sul sito del Centro e nell’area download della piattaforma. Ai fini della validità della partnership e dell’attribuzione del relativo punteggio saranno considerati solo i partner registrati in piattaforma, agganciati al progetto e per i quali risulti compilata la relativa “Scheda partner” (la mancanza di quest’ultima comporta la non validazione del partner).

² I progetti/le convenzioni/collaborazioni si riterranno “non in corso” se, al momento della presentazione della proposta progettuale candidata al Bando, sia stata trasmessa al Centro (per i progetti a valere sui Bandi di finanziamento mediante apposita piattaforma bandi) la richiesta di saldo corredata dalla documentazione relativa alla relazione finale e alla rendicontazione economica.

La loro partecipazione dovrà essere ispirata non alla ricerca di vantaggi economici, ma all'apporto di competenze e risorse per perseguire le finalità del Bando.

6. I partner non profit che gestiscono una quota del finanziamento rendicontano (senza alcun margine di profitto o ricarico) le spese sostenute a “costi reali”, ossia le spese direttamente riferibili alle attività di progetto di propria competenza, comprovate da idonei giustificativi di spesa e di pagamento a loro intestati.

7. Il Soggetto partner non può in alcun modo essere fornitore di beni e/o servizi nei confronti del Soggetto responsabile o di altri partner: non è pertanto ammessa l'emissione di fatture per prestazioni rese nell'ambito del progetto.

Art. 4 - Tipologie progettuali

1. Le tipologie progettuali per cui è possibile concorrere sono:

- **Sezione 1 - Progetti locali³ consolidati** (codice piattaforma 2026-LG1). Per iniziativa consolidata si intende un'attività progettuale esistente e attiva sul territorio, che abbia un certo grado di ripetizione e solidità nel tempo (almeno due annualità di svolgimento del progetto alla data di pubblicazione del Bando da indicare nella dichiarazione sostitutiva e documentabili su eventuale richiesta del Centro);
- **Sezione 2 - Progetti locali nuovi** (codice piattaforma 2026-LG2);
- **Sezione 3 - Progetti regionali, interregionali e/o nazionali, nuovi e consolidati** (codice piattaforma 2026-LG3).

Art. 5 - Progetti ammissibili

1. Per essere ammessi alla valutazione, i progetti dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere **inviati** esclusivamente tramite la piattaforma <https://bandi.cepell.it> secondo le modalità previste al successivo art. 9;
- b) essere **presentati dal Soggetto responsabile per conto di una partnership costituita da almeno due soggetti (incluso il Soggetto responsabile proponente) nelle modalità illustrate all'art. 3;**
- c) **non dovranno** prevedere finanziamenti destinati alla gestione ordinaria delle attività svolte dai componenti della partnership, né essere finalizzati ad attività di studio e/o ricerca.

³ Per “progetti locali” si intendono progetti a carattere comunale, provinciale o intercomunale.

Art. 6 - Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili progetti che prevedano interventi volti al raggiungimento degli obiettivi specificati all'art. 2, **attraverso un programma integrato di collaborazione tra le varie strutture presenti e attive nel territorio** (asili nido, scuole materne, centri vaccinali, studi pediatrici, consultori, ospedali con reparti di ostetricia e pediatrici, istituti educativi e di promozione sociale, biblioteche, librerie, ludoteche, ecc.) al fine di promuovere:

- la **lettura** negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia;
- la diffusione della **lettura ad alta voce** ai neonati e ai bambini sin dai primi mesi di vita;
- **iniziative** di diffusione capillare di libri per bambini, attraverso occasioni di apprendimento, confronto e socializzazione;
- l'apertura nelle **biblioteche** di **sezioni specifiche** dedicate ai bambini, con attenzione anche alle **diverse abilità** e all'**interculturalità**;
- **l'allestimento di scaffali con libri o biblioteche** negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, negli ospedali con reparti di ostetricia e pediatrici, ecc.;
- **l'attivazione o l'incremento di servizi** dedicati ai bambini e alle famiglie;
- attività dirette alla **formazione qualificata, aggiornata e sistematica sull'editoria per bambini**, all'**educazione all'immagine** e all'**educazione digitale** (di educatori, insegnanti, operatori, famiglie, ecc.) rivolta all'uso di **prodotti di qualità** per la fascia d'età 0-6 anni;
- azioni, integrate con le precedenti, volte a **raccogliere fondi necessari** a sostenere nel tempo programmi e attività di promozione della lettura in età prescolare.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili e finanziabili solo le spese relative alla realizzazione del progetto, ovvero:

- spese per personale interno (entro il limite del 20% dei costi totali di progetto)⁴;
- spese generali e costi per le attività di coordinamento (es. spese documentate per la stipula della polizza a garanzia della richiesta di anticipo, attività di coordinamento del progetto, supporto per la rendicontazione);

⁴ Concorrono al calcolo delle spese per il personale dipendente i costi riferiti al personale sia del Soggetto responsabile, sia dei partner. Pertanto, tali spese saranno complessivamente ammissibili entro il limite massimo del 20%.

Il massimale previsto per la voce "spese per il personale" si riferisce a tutti i costi per attività di progetto svolte da dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) del soggetto proponente, a prescindere dalla natura dell'attività. Si sottolinea che non sono ammissibili le spese del personale relative alla gestione ordinaria delle attività svolte dal beneficiario (quali le spese di struttura legate al funzionamento).

- acquisto di arredi e supporti tecnologici;
- consulenze esterne e acquisto di servizi;
- comunicazione, informazione e disseminazione dei risultati (entro il limite del 10% dei costi totali di progetto);
- attività di formazione;
- acquisto di libri e riviste specializzate, in edizione cartacea e/o digitale (entro il limite del 30% dei costi totali di progetto) da donare nella loro totalità a famiglie, biblioteche, ospedali e centri pediatrici, ecc.;
- rimborsi spese documentabili, purché coerenti con le finalità del Bando (es. spese per la logistica, viaggi strettamente collegati allo svolgimento di attività progettuali).

2. È possibile rendicontare solo le spese effettivamente sostenute che siano:

- riferibili all'arco temporale di durata del progetto, ossia non antecedenti alla data di inizio del progetto e non successive ai 60 giorni dalla data di fine progetto, come indicato nel Disciplinare sottoscritto con il Centro;
- direttamente imputabili ad una o più attività di progetto;
- direttamente ed effettivamente sostenute dal Soggetto responsabile e/o da eventuali partner che gestiscono una quota del finanziamento;
- opportunamente documentate e quietanzate, ossia comprovate da documenti contabili e di pagamento aventi forza probatoria (fatture/ricevute fiscali corredate dalla documentazione collegata, quale preventivo del servizio e/o della fornitura, incarico/contratto, bonifico effettuato/quietanza di pagamento);
- riconducibili al CUP - codice unico di progetto;
- legittime e correttamente contabilizzate, cioè conformi alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- corrispondenti a pagamenti eseguiti tramite strumenti finanziari tracciabili;
- contenute nei limiti autorizzati e nella previsione di spesa approvata dal Centro;
- riconducibili alle categorie di spesa previste dal Bando di finanziamento.

3. Non sono ammesse le seguenti tipologie di spese:

- finalizzate ad attività esclusivamente di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 5 del Bando;
- relative alla gestione ordinaria delle attività svolte dai componenti della partnership quali, ad esempio: le spese di struttura legate al funzionamento, di rappresentanza, per catering, per missioni non direttamente riconducibili ad attività di progetto;

- imposte e tasse a carico del Soggetto beneficiario e/o partner, in particolare, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora recuperabile totalmente o parzialmente;
- soggette a rimborso da parte di altri Enti;
- relative a rimborsi a forfait, ad eccezione di quelli debitamente documentati dai relativi giustificativi delle spese sostenute (es. rimborsi spese per trasporti e viaggi, ecc.);
- non riferibili a categorie di spesa previste dal Bando;
- non imputabili direttamente al progetto;
- pagamenti effettuati in contanti;
- erogazione di contributi, donazioni o liberalità;
- relative all'acquisto o alla costruzione o ristrutturazione (anche parziale) di immobili.

4. Il Centro si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata, sullo stato e le modalità di attuazione delle attività per le quali il finanziamento è stato richiesto e, infine, sulla documentazione prodotta in sede di rendicontazione.

5. Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute e quietanzate entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività di progetto come indicato nel Disciplinare sottoscritto con il Centro.

6. Nel rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa non può essere rimborsata due volte da fonti di finanziamento pubbliche, anche se di diversa natura.

Art. 8 - Entità del finanziamento

1. Il finanziamento massimo concedibile per progetto è pari a:

- Sezione 1 - Progetti locali consolidati: € 34.000,00 (*trentaquattromila/00*);
- Sezione 2 - Progetti locali nuovi: € 17.500,00 (*diciassettemilacinquecento/00*);
- Sezione 3 - Progetti regionali, interregionali e/o nazionali: € 85.000,00 (*ottantacinquemila/00*).

Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che prevedono una richiesta di finanziamento inferiore al 50% dell'importo massimo, previsto per la Sezione di competenza, di cui al presente articolo.

2. Il costo complessivo del progetto dovrà essere pari all'importo finanziato, ovvero superiore in caso di cofinanziamento. **I progetti, infatti, potranno prevedere una quota di cofinanziamento volontario, costituita interamente da risorse finanziarie**, che sarà valutata dalla Commissione con un punteggio addizionale. Non contribuiscono alla quota parte del cofinanziamento (né concorrono al calcolo dei costi totali di progetto) i cosiddetti "contributi in natura" (quali, ad esempio, le valorizzazioni di beni mobili o immobili o l'agire volontario), mentre il personale dipendente retribuito e impiegato nel progetto può rientrare fra i costi complessivi nel limite del 20% e contribuire al cofinanziamento. Il cofinanziamento previsto in fase di presentazione del progetto, poiché

collegato all'attribuzione di uno specifico punteggio, dovrà essere mantenuto anche in fase di rendicontazione. In caso contrario il Centro provvederà d'ufficio al reinserimento dello stesso con il conseguente decremento del contributo concesso.

3. Le risorse disponibili, imputate ai sensi del Decreto Interministeriale del 27 settembre 2024, n. 301, in precedenza menzionato, sul Capitolo 1.03.02.02.005/L11 "Progetti speciali L.15/2020 BANDO - 3 UNITÀ OPERATIVE - 2026" E.F. 2026 - Bilancio di Previsione 2026 ammontano complessivamente a € 857.375,00 e sono ripartite tra le tre Sezioni del Bando come segue:

- Sezione 1 - Progetti locali consolidati: € 340.000,00 (*trecentoquarantamila/00*);
- Sezione 2 - Progetti locali nuovi: € 177.375,00 (*centosettantasettemilatrecentosettantacinque/00*);
- Sezione 3 - Progetti regionali, interregionali e/o nazionali: € 340.000,00 (*trecentoquarantamila/00*).

4. I finanziamenti saranno assegnati fino a concorrenza delle risorse disponibili; eventuali somme residue⁵ potranno essere riassegnate dalla Commissione nell'ambito dei progetti idonei seguendo l'ordine delle graduatorie.

5. A seguito dell'approvazione delle graduatorie con determina dirigenziale, in caso di non accettazione, revoca o decadenza dei finanziamenti deliberati, il Centro potrà valutare l'eventuale scorrimento delle graduatorie.

Art. 9 - Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione

1. Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere **compilate e inviate esclusivamente online**, attraverso la piattaforma bandi del Centro <https://bandi.cepell.it> **entro e non oltre le ore 13:00 del 10/11/2026**. Non saranno prese in considerazione domande e progetti inviati o prodotti al di fuori della piattaforma e dei tempi indicati.

2. La piattaforma sarà fruibile solo dai soggetti registrati; pertanto, si invitano i Soggetti responsabili e i partner di progetto a procedere alla registrazione sulla piattaforma in tempo utile, evitando di concentrare le attività di registrazione e di presentazione dei progetti a ridosso della data di scadenza. I partner, accreditandosi alla piattaforma e agganciandosi al progetto⁶ al quale aderiscono, compileranno la relativa "Scheda partner" specificando il ruolo che svolgeranno nel progetto. Le proposte inviate tramite piattaforma, debitamente compilate in tutte le loro parti, devono comprendere i seguenti documenti:

⁵ Si intende per "somma residua" l'ammontare che si potrebbe realizzare, in sede di Commissione, quando, definite le graduatorie dei vincitori, non tutti i fondi impegnati risultino assegnati a causa di richieste di finanziamento inferiori al massimo finanziabile per ciascun progetto.

⁶ I partner dovranno agganciarsi al progetto previa accettazione da parte del soggetto proponente, così come indicato nella "Guida alla presentazione dei progetti" disponibile sul sito del Centro e nell'area download della piattaforma.

1) **Allegati di anagrafica:**

- documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (legale rappresentante del Soggetto responsabile);
- Atto costitutivo e Statuto del Soggetto responsabile;
- eventuale delega alla firma, solo nel caso in cui la domanda venga sottoscritta da un soggetto delegato dal legale rappresentante. La delega dovrà contenere espressamente il mandato alla sottoscrizione ed essere corredata dai documenti d'identità in corso di validità del delegante e del delegato;

2) **Allegati di progetto:**

- **domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante** del Soggetto responsabile o da un suo delegato. La domanda, denominata "Report di progetto", è generata e scaricabile dalla piattaforma e riproduce, in un file PDF, i contenuti inseriti nel formulario. La Commissione valuterà tutte le informazioni riportate nel "Report di progetto" e in piattaforma e, pertanto, la loro compilazione parziale andrà a discapito del richiedente.

Nell'anagrafica della piattaforma è necessario inserire indirizzi validi di posta elettronica certificata e ordinaria, che verranno utilizzati dal Centro, esclusivamente nel quadro delle attività legate al Bando, per comunicazioni inerenti al procedimento, per la concessione del finanziamento e l'erogazione dello stesso. È quindi onere di ogni partecipante garantire la funzionalità di tali caselle di posta elettronica, comunicando qualsiasi variazione e aggiornando la scheda anagrafica presente nella piattaforma <https://bandi.cepell.it>. I dati inseriti in fase di registrazione sulla piattaforma, necessari all'identificazione del soggetto proponente, non potranno essere rettificati in autonomia. Per eventuali modifiche (quali, ad esempio, la variazione del legale rappresentante) si rimanda alle procedure previste dai manuali disponibili in piattaforma nell'area download.

3. Il termine fissato per la presentazione delle domande, per il quale fa fede la data di trasmissione attestata dalla piattaforma, è perentorio. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Rappresenta motivo di esclusione l'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate o l'invio oltre il termine perentorio.

Art. 10 - Istruttoria formale e cause di inammissibilità

1. L'istruttoria formale delle domande pervenute in piattaforma verrà effettuata dal personale del Centro.

2. Saranno dichiarate **inammissibili** le domande:

- presentate oltre il termine di cui all'art. 9;

- non presentate e trasmesse secondo le modalità di cui all'art. 9 (ad esempio: non utilizzando l'apposita piattaforma prevista dal Bando);
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 3;
- prive della partnership formalizzata come specificato nell'art. 3;
- prive, anche di uno solo, degli allegati obbligatori previsti dall'art. 9, fatta salva la facoltà del Centro di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi della normativa vigente;
- che prevedano percentuali superiori ai massimali stabiliti dall'art. 7 (ossia: spese per il "personale dipendente o comunque interno, formalmente assegnato alla realizzazione delle attività previste" oltre il limite massimo consentito del 20% dei costi totali del progetto; spese per attività di "comunicazione, informazione e disseminazione dei risultati" oltre il limite del 10%; acquisto di libri e riviste specializzate, in edizione cartacea e/o digitale, oltre il limite del 30% dei costi totali di progetto);
- che prevedano un progetto il cui finanziamento richiesto sia inferiore al 50% del finanziamento massimo richiedibile, per la Sezione di competenza, come indicato all'art. 8;
- che prevedano un progetto il cui finanziamento richiesto sia superiore al finanziamento massimo richiedibile per la Sezione di competenza, come indicato all'art. 8;
- che prevedano una quota di finanziamento assegnata in gestione al Soggetto responsabile inferiore al 51% del finanziamento richiesto, come previsto dall'art. 3, comma 4;
- presentate in una Sezione del Bando non corrispondente alle caratteristiche del progetto, come definite all'art. 4;
- presentate da un Soggetto responsabile e/o da un soggetto partner che abbia candidato più di una proposta progettuale, come previsto dall'art. 3, comma 2.

Art. 11 - Nomina della Commissione

1. Le proposte progettuali ammissibili a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 10 saranno esaminate da una Commissione istituita con determinazione dirigenziale successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La Commissione sarà costituita da 5 membri di cui uno con funzione di Presidente; opera collegialmente ed è validamente costituita e può operare con la presenza di almeno 3 membri, tra i quali il Presidente. Le funzioni di segreteria saranno svolte dal personale del Centro.
3. I componenti della Commissione, all'atto dell'insediamento, rendono dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di cause di incompatibilità rispetto ai soggetti proponenti e ai partner.

Art. 12 - Criteri di valutazione

1. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti dal punto di vista tecnico-scientifico, avendo a disposizione 100 (*cento*) punti, che potrà assegnare secondo i criteri di cui all'Allegato A:

- fino a un massimo di 30 (*trenta*) punti per qualità, coerenza, efficacia della proposta progettuale (cioè la capacità di coinvolgere attivamente sia i genitori, sia le strutture del territorio) e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione;
- fino a un massimo di 10 (*dieci*) punti per l'originalità e l'innovatività del progetto;
- fino a un massimo di 10 (*dieci*) punti per l'attenzione ai bisogni specifici dei bambini con diversa abilità (visiva, motoria, sensoriale, psichica, mentale, fisica, ecc.) e con bisogni educativi speciali e dei bambini di famiglie di madrelingua non italiana;
- fino a un massimo di 20 (*venti*) punti per la capacità di "fare rete". Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato A) Criterio 4 "Capacità di fare rete" lettere a) e b), i partner (accreditandosi alla piattaforma e agganciandosi al progetto al quale aderiscono) dovranno compilare la relativa "Scheda partner" specificando il ruolo che svolgeranno nel progetto. La mancata compilazione della Scheda comporta la non attribuzione del punteggio. Inoltre, affinché vengano riconosciuti i punteggi di cui al Criterio 4 lettera c) è necessario che i partner risultino effettivamente sottoscrittori dei Patti locali per la lettura che dovranno essere stati correttamente caricati, entro la scadenza del Bando, sulla banca dati del Centro (<https://pattiperlalettura.cepell.it>);
- fino a un massimo di 5 (*cinque*) punti per le proposte progettuali che prevedano specifici strumenti di monitoraggio (ex ante, in itinere ed ex post) e di valutazione finale in relazione agli indicatori di risultato selezionati in piattaforma;
- fino a un massimo di 15 (*quindici*) punti per attività di disseminazione, informazione e formazione;
- fino a un massimo di 5 (*cinque*) punti per la capacità di porre in essere azioni di raccolta fondi, tese, in visione prospettica, a rendere sostenibili nel tempo le iniziative avviate (fundraising, sponsorship, art bonus, crowdfunding, ecc.);
- fino a un massimo di 5 (*cinque*) punti per l'eventuale presenza di un cofinanziamento, costituito interamente da risorse finanziarie.

2. Saranno considerati ammissibili al finanziamento, fermo quanto previsto dagli artt. 3, 5, 6, 7, 9 e 10, i progetti che conseguiranno una valutazione di almeno 60 (*sessanta*) punti.

3. All'atto della valutazione, la Commissione indicherà, per ciascuna proposta progettuale, l'eventuale sussistenza di interventi o spese inammissibili. La Commissione, ai fini della valutazione,

attribuisce collegialmente il punteggio per ciascun criterio. Qualora lo ritenga opportuno ai fini della valutazione, la Commissione potrà attribuire punteggi intermedi nel rispetto dei massimali previsti per i singoli criteri, ad esclusione dei criteri a valutazione automatica di cui ai punti 4 b), 4 c) e 8 dell'Allegato A.

4. Con apposito e successivo atto dirigenziale si approveranno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, le graduatorie delle proposte progettuali, con indicazione del punteggio assegnato. **Le graduatorie saranno pubblicate sui siti istituzionali del Centro, della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali e del MiC. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.**

5. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, con successivo provvedimento, il Centro procederà ad inviare ai beneficiari la comunicazione di concessione dei finanziamenti secondo l'ordine delle graduatorie e le modalità previste dal successivo art. 15 e inviando ai beneficiari l'apposito "Disciplinare di finanziamento".

Art. 13 - Informazioni sul procedimento, contatti e FAQ

1. Informazioni e/o chiarimenti sul Bando e sul procedimento possono essere richiesti, fino a 5 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza del presente Bando, solo ed esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: programmazerosei@cultura.gov.it.

2. Per informazioni, invece, relative all'inserimento dei dati in piattaforma (<https://bandi.cepell.it>) e per eventuali problemi tecnici di funzionamento della stessa è possibile unicamente scrivere all'indirizzo dedicato c-ll.bandi@cultura.gov.it, oppure contattare telefonicamente l'assistenza informatica al numero 06-32389369 solo ed esclusivamente negli orari previsti: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 13:00.

3. Le risposte ai quesiti ricorrenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito del Centro (<https://centroperilibro.cultura.gov.it>) nella sezione dedicata al Bando "Leggimi 0-6" 9ª edizione come notizia e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Art. 14 - Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

1. I beneficiari del finanziamento si impegnano a realizzare le attività previste dal progetto sotto la propria ed esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera nei confronti dei propri addetti, del Centro e di terzi. Pertanto, dovranno essere predisposte e attuate tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose interessate dalle attività svolte. Gli stessi

beneficiari si impegnano ad attuare i progetti nel pieno rispetto dei contenuti previsti. I beneficiari provvedono a dare attuazione al progetto e, a tal fine, si obbligano a:

- a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione del progetto, la normativa vigente nella materia dell'ambito di competenza;
- b) indicare il CUP di progetto su tutta la documentazione amministrativa e contabile;
- c) dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'attività oggetto del progetto (manifesti, locandine, pagine web, ecc.), ai loghi del Centro e del Bando "Leggimi 0-6" – che, in fase successiva, saranno trasmessi dal Centro ai vincitori del Bando – indicando, altresì, la dicitura: "Progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura". Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilità nei vari siti Internet in cui si darà notizia del progetto. Sarà cura dei beneficiari inserire nei loro siti il link al sito del Centro;
- d) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche a favore del Centro, per almeno 3 (tre) anni successivi alla chiusura procedurale del progetto, salvo diversa indicazione da parte del Centro;
- e) rispettare il cronoprogramma, le attività e il quadro economico del progetto. Il Beneficiario, per giustificati motivi, potrà presentare **un'unica richiesta di rimodulazione** per modifiche al piano dei costi e/o delle attività, nel rispetto delle caratteristiche fondamentali del progetto approvato e dei massimali di spesa di cui all'art. 7. Tale richiesta non potrà essere presentata negli ultimi 90 (novanta) giorni di durata del progetto. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del Beneficiario o da suo eventuale delegato e contenente il dettaglio delle variazioni proposte e le relative motivazioni, dovrà essere preventivamente inviata via PEC al Centro (indirizzo: c-ll.banditi@pec.cultura.gov.it), secondo la procedura indicata nelle Linee Guida per la rendicontazione vigenti. Prima di sostenere le nuove spese, il Beneficiario dovrà attendere la valutazione del Centro. Eventuali **variazioni non sostanziali** (es. singola voce di costo variata entro il limite del 15%, variazioni del cronoprogramma all'interno delle date di inizio e fine progetto, sostituzione di esperti, formatori o professionisti a parità di competenza ed esperienza, variazioni delle sedi di svolgimento delle attività) non richiedono una rimodulazione, ma una semplice comunicazione al Centro via posta elettronica ordinaria (indirizzo: programmazerosei@cultura.gov.it);
- f) comunicare tempestivamente al Centro, via PEC, ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 3 e del legale rappresentante intervenuta durante l'esecuzione del progetto.

Art. 15 - Tempi di esecuzione

1. A conclusione dei lavori della Commissione, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, sarà comunicata ufficialmente ai vincitori, tramite PEC, la deliberazione del finanziamento che dovrà essere da questi formalmente accettata entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione suddetta mediante la sottoscrizione e trasmissione dell'apposito Disciplinare di finanziamento fornito dal Centro.
2. Le attività progettuali potranno essere avviate a partire dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento fornito dal Centro ed entro due mesi dalla stessa e dovranno concludersi entro e non oltre dodici mesi dalla data effettiva di inizio del progetto definita in fase di sottoscrizione del citato Disciplinare. Eventuali proroghe potranno essere concesse dal Centro, per una sola volta e per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi, a fronte di motivata e documentata richiesta inviata via PEC almeno 90 giorni prima della scadenza del progetto.

Art. 16 - CUP - Codice Unico di Progetto

1. Il Centro, contestualmente alla trasmissione del Disciplinare di finanziamento, comunicherà al Soggetto responsabile beneficiario il Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare in tutti gli atti amministrativi e contabili riferiti al progetto (es. contratto, fattura, ricevuta, mandato, bonifico, ecc.).

Art. 17 - Modalità di rendicontazione e di liquidazione del finanziamento

1. **La liquidazione del finanziamento** concesso per la realizzazione delle proposte progettuali **verrà effettuata secondo le seguenti modalità:**
 - a) **anticipazione pari al 50% del finanziamento concesso, dopo la sottoscrizione del Disciplinare**, da richiedersi attraverso la presentazione della "Domanda di anticipo" in piattaforma. La richiesta dovrà essere corredata da apposita polizza fideiussoria, di importo pari all'anticipo, rilasciata ai sensi dell'art. 18;
 - b) **acconto pari al 30% del finanziamento concesso**, da richiedersi a metà dell'esecuzione del progetto come da cronoprogramma, previa presentazione tramite piattaforma della "Domanda di acconto". L'acconto sarà liquidato ad approvazione della relazione intermedia e della relativa documentazione di rendicontazione economica (comprovata da copia dei documenti giustificativi di spesa) che attesti lo stato di avanzamento delle attività svolte e il pagamento di almeno il 50% delle spese totali previste dal progetto (ossia del costo complessivo del progetto incluso l'eventuale cofinanziamento, se previsto);
 - c) **saldo** del residuo del finanziamento concesso, a completamento dell'attività, sulla base della verifica della realizzazione del progetto finanziato (con riguardo alle attività svolte, alle

modalità e ai tempi di realizzazione). La richiesta di saldo dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione del progetto trasmettendo mediante la piattaforma la seguente documentazione:

- **“Domanda di saldo”** generata dalla piattaforma;
- **Relazione illustrativa** dettagliata, corredata da documentazione che attesti l’attività svolta (ad esempio: foto, materiale grafico-promozionale dell’iniziativa, rassegna stampa, ecc.);
- **Rendiconto economico a consuntivo** riportante le spese documentabili sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’attività per la quale è concesso il finanziamento. Il rendiconto dovrà essere corredato da copia dei documenti giustificativi di spesa fiscalmente validi e regolarmente pagati per tutte le voci previste dal quadro economico a preventivo trasmesso in sede di presentazione della proposta, secondo quanto previsto all’art. 9, compreso l’eventuale cofinanziamento;
- **Report degli indicatori** di risultato raggiunti, mediante il completamento dell’apposita sezione in piattaforma. La reportistica prodotta sarà di proprietà del Centro e potrà essere utilizzata per convegni, presentazioni, ecc.

2. Nell’ipotesi in cui, nella rendicontazione a consuntivo, l’ammontare delle spese effettivamente sostenute e validate risultasse inferiore alla spesa prevista al momento della presentazione della proposta progettuale, il Centro si riserva, in sede di liquidazione, di ridurre proporzionalmente la quota del finanziamento da erogare. Detta riduzione sarà parimenti applicata nel caso in cui il Soggetto beneficiario non sia in grado di documentare tutta la spesa ammessa a finanziamento.

3. L’erogazione di ciascuna quota del finanziamento è subordinata alla verifica della regolarità contributiva del beneficiario (DURC) e alle ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - Garanzia a copertura dell’anticipazione

1. L’erogazione dell’anticipo di cui all’art. 17 è subordinata alla presentazione contestuale di una polizza fideiussoria a garanzia degli importi erogati.

2. La polizza fideiussoria potrà essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa.

3. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Centro.

4. La polizza, intestata al Centro per il libro e la lettura, dovrà essere rilasciata utilizzando il modello fornito dal Centro e prevedere espressamente tutte le clausole richieste da quest'ultimo.

5. La polizza dovrà garantire una copertura temporale minima per tutta la durata del progetto finanziato e fino a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di conclusione dello stesso. Tale copertura dovrà, altresì, essere oggetto di estensione automatica in ipotesi di concessione di eventuali proroghe del termine di conclusione del progetto, garantendo in ogni caso la continuità della copertura per l'intero periodo stabilito dal presente Bando e dai successivi atti concessori.

Art. 19 - Decadenza e revoca del finanziamento

1. Nei seguenti casi il finanziamento potrà essere oggetto di:

- decadenza in caso di mancata accettazione del finanziamento secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 15;
- decadenza in caso di espressa rinuncia al finanziamento accordato;
- decadenza in caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 3;
- revoca per riscontro di falsità e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata, ferme restando le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- revoca per mancata realizzazione delle attività nei tempi previsti, salvo per cause non imputabili al Soggetto proponente, o modifica del progetto ammesso a finanziamento senza previa richiesta e opportuno accordo con il Centro;
- revoca in caso di mancato invio della documentazione di rendicontazione consuntiva entro i termini previsti, cioè entro 60 giorni dalla conclusione delle attività.

2. Inoltre, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto il Centro potrà provvedere alla revoca, totale o parziale, di quanto già erogato con le modalità previste dalla normativa vigente o alla riduzione del finanziamento per l'importo relativo. In caso di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite entro il termine indicato dal Centro; decorso inutilmente tale termine, il Centro procede all'escussione della polizza fideiussoria di cui all'art. 18.

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., si informa che:

- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali. I dati conferiti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla concessione di finanziamenti e sarà effettuato con modalità informatizzata e/o manuale.

Art. 21 - Referenti

1. Il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Centro per il libro e la lettura, con sede in Via Milano, 76 – 00184 Roma.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore *pro-tempore* del Centro, Luciano Lanna.

Art. 22 - Allegati

1. Sono parte integrante del presente Bando i seguenti allegati:
 - Allegato A – Criteri di valutazione.

Roma, 07/10/2026

IL DIRETTORE
Luciano Lanna
(Documento firmato digitalmente)